



Corte dei conti
Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 – Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0001815-31/01/2014-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di Torino (TO)

Oggetto: Delibera n. 25/2014/SRCPIE/PRSP - Referto semestrale del Sindaco ai sensi dell'art. 148 TUEL

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 25/2014/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 29/01/2014.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Deliberazione n. 25/2014/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza del giorno 29 gennaio 2014;

Visto l'art.100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art.7, commi 7 e 8, della Legge 5 giugno 2003 n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di Controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il documento relativo alle "Linee programmatiche per l'attività di controllo della Corte dei conti e programma di lavoro delle Sezioni Riunite in sede di controllo" per l'anno 2013", approvato con Deliberazione n.31/2012 dalle Sezioni Riunite in sede di controllo;

Vista la deliberazione n. 12/2013 con la quale si approvava il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2013;

Viste le Linee guida per il referto semestrale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell'

art.148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4, in data 11 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2013;

Vista la deliberazione n. 64/2013 di questa Sezione, con la quale si invitavano i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a procedere alla compilazione e alla trasmissione alla Sezione del Referto, facente parte integrante della predetta delibera della Sezione per le Autonomie n. 4/2013, afferente al primo semestre 2013 entro il termine del 30 settembre 2013;

Udito il Magistrato Istruttore Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA;

Premesso

L'art. 148 del TUEL, come riformulato dall'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, dispone che *"Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale"*.

Tale disposizione, inserita nell'ambito della disciplina dei controlli esterni sulla gestione, prevede un nuovo strumento di valutazione, in corso d'esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo di cui art. 148 del TUEL sono state individuate dalla Sezione per le Autonomie, nella deliberazione n. 4/2013, nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;

- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Il primo schema di relazione elaborato successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 148 TUEL, approvato con la predetta deliberazione n. 4/2013, relativo al semestre gennaio-giugno 2013, è dedicato ad una puntuale rilevazione di una serie di aspetti attinenti all'organizzazione dell'Ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni, dati tutti che restano acquisiti alla Sezione regionale di controllo come base informativa sulle caratteristiche di ciascun ente locale esaminato, utile alle future rilevazioni semestrali.

Lo schema di relazione in esame si compone di due sezioni. La prima sezione, dedicata alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, è volta ad acquisire notizie sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, evidenziando eventuali lacune gestionali in grado di alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. La seconda sezione, dedicata all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, intende rilevare, mediante la rappresentazione puntuale dello stato di attuazione degli stessi negli enti scrutinati, le eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile.

Per dare compiuta attuazione al disposto legislativo e nel recepire i contenuti del predetto schema di relazione, questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 64/2013, con la quale invitava i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a compilare e trasmettere il Referto, sotto forma di questionario, entro il termine del 30 settembre 2013.

In ottemperanza a tali prescrizioni, con nota del 30 settembre 2013 prot. n. 4530, il Comune di Torino ha trasmesso a questa Sezione il Referto del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni dell'Ente, relativo al primo semestre 2013, a cui è stato allegato il verbale dell'Organo di Revisione, n. 28 del 30 settembre 2013, recante la presa d'atto della relazione. Con nota del 13 novembre 2013 prot. n. 8583 il Magistrato Istruttore ha comunicato all'Ente locale una serie di osservazioni, contenute in una scheda di sintesi, in merito al suddetto documento, invitando l'Ente a fornire eventuali

osservazioni e deduzioni in merito. Con lettera prot. n. 5790, pervenuta il 26 novembre 2013, il Sindaco del Comune di Torino ha replicato ai predetti rilievi. Tale nota è stata sottoscritta anche dal Collegio dei revisori.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha quindi deferito all'esame collegiale le risultanze del Referto, chiedendo al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

Considerato

Il referto semestrale (1° gennaio - 30 giugno 2013) del Sindaco del Comune di Torino sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei e informazioni concernenti le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell'economia insediata, nonché dalla indicazione dei dati di carattere generale relativi alle risorse umane, strumentali, tecnologiche utilizzate per la gestione dei servizi resi ed i sistemi informativi impiegati.

Ha inoltre fornito gli elementi d'informazione richiesti dalle due sezioni dello schema di referto, in ordine, rispettivamente, alla regolarità della gestione amministrativa e contabile del Comune, e all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni esistenti nell'Ente.

La richiesta di chiarimenti sulle criticità emerse dall'esame del suddetto referto ha avuto riscontro secondo quanto di seguito esposto.

La Sezione si riserva di effettuare compiute valutazioni a seguito dell'esame della relazione sull'intero esercizio 2013, ovvero acquisiti i dati sul rendiconto dello stesso anno.

Di seguito mette in rilievo quanto emerso, anche a seguito dei chiarimenti formulati, su alcuni aspetti sui quali si ritiene opportuno richiamare, sin d'ora, l'attenzione dell'Ente:

1) In tema di programmazione l'Ente non ha risposto ad alcune domande, dichiarando di non aver approvato nel primo semestre il bilancio di previsione e gli allegati di legge.

In sede istruttoria è stato ribadito, pertanto, quanto precisato nella recente delibera della Sezione delle Autonomie n. 23/2013, rimandando, in particolare, alle considerazioni circa l'opportunità di *"provvedere egualmente, anche in presenza di differimenti dei termini a seguito di disposizioni statali, all'approvazione di un bilancio per così dire provvisorio, ma incentrato sui principi contabili della prudenza, dell'attendibilità e della coerenza"*.

Sempre nella sopracitata delibera si precisa che *"il bilancio triennale autorizzatorio – che incorpora gli effetti delle manovre sugli esercizi successivi – se ben costruito potrebbe, in parte, supplire allo slittamento del bilancio di previsione."* Inoltre si ricorda come *"la gestione del bilancio con le modalità ex comma 3, dell'art. 163, del TUEL, va garantita con l'utile impiego degli strumenti di monitoraggio delle gestioni, di salvaguardia ed, eventualmente, di risanamento, disciplinati dal TUEL (artt. 193 e ss. e 243-bis e ss.). A tale fine è necessario un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite e dei relativi mezzi di copertura, prioritariamente, sul versante delle entrate, che risentono della variabile del ridimensionamento delle risorse per effetto delle manovre correttive."* Infatti *"la gestione per dodicesimi dello stanziamento assestato del bilancio dell'esercizio precedente, rischia, nel 2013, di operare su parametri sovradimensionati, a fronte dei tagli connessi alla spending review e di un rilevante grado di incertezza sulle entrate proprie di natura tributaria (IMU e TARES), nonché della necessità di adeguare annualmente il fondo svalutazione crediti in proporzione ai crediti risalenti ad annualità pregresse; adempimento reso ancor più rigido nei confronti degli enti locali che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità."*

In tale contesto, è assolutamente necessario procedere alla sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno, in ossequio all'imminente principio del pareggio finanziario, che trova conferma nelle disposizioni introdotte dall'art. 3 "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti locali" del decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, con particolare riferimento al comma 2, lettera c), del novellato art. 147 e del nuovo art. 147- quinquies del TUEL. Una gestione protratta dell'esercizio provvisorio - se non accompagnata da comportamenti ispirati al principio di prudenza - può, nella descritta situazione dell'esercizio 2013, produrre generalizzati disavanzi di gestione e impedire l'emersione dei debiti fuori bilancio."

Tutto quanto riportato, nel caso di specie assume particolare pregnanza, tenuto conto delle criticità rilevate nella gestione del Comune in esame (da ultimo nella delibera n. 41/2013 di questa Sezione) e considerate, dunque, le misure che l'Ente è tenuto a porre in essere in ottemperanza alla delibera appena richiamata.

Con particolare riguardo alla congruità delle entrate di competenza riscosse nel semestre rispetto ai dati previsionali, l'Ente ha dichiarato che, pur non essendo ancora approvato il bilancio di previsione 2013, la stesura dello schema di bilancio comunque sarebbe stata redatta nel rispetto dei principi contabili, tra i quali si annovera il principio della congruità. Anche con riferimento a questo punto si richiama la delibera

23/2013 della Sezione delle Autonomie, sottolineando in particolare che *"il bilancio di previsione non realizza l'equilibrio "statico" se si fonda su entrate non effettive e congruenti allorché autorizza, nel contempo, le spese pubbliche che costituiscono la finalizzazione dell'impiego di tali entrate. Il tema è di particolare rilievo se si considera l'attuale situazione emergenziale della finanza locale"*.

Al riguardo, il Comune nella nota di risposta sopra richiamata ha dichiarato che il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 è stato di seguito approvato con deliberazione del 29/10/2013 nel rispetto dei principi di bilancio, ivi compreso il principio della congruità.

Con esso è stato stanziato il fondo svalutazione crediti per un importo di euro 60.440.972 che, a quella data, risultava superiore al 25% dei residui del Titolo I e III delle entrate con oltre cinque anni di anzianità, come previsto dalla normativa. Ha precisato, inoltre, che *"per il perseguimento degli equilibri di bilancio l'Ente non ha utilizzato entrate straordinarie o una tantum per il pareggio di parte corrente"*.

Per ciò che concerne la gestione posta in essere fino all'approvazione del bilancio, l'Ente sottolinea che *"la medesima è stata improntata ad un prudente contenimento delle spese, al fine di ottenere l'equilibrio di bilancio, anche alla luce dell'incertezza normativa che ancora caratterizza la finanza degli Enti Locali"* (delibera di Giunta n. 2058 del 7 maggio 2013 recante misure di contenimento e razionalizzazione della spesa).

Con particolare riguardo alle entrate, l'Ente ha dichiarato di aver programmato interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie. In sede istruttoria ha ulteriormente precisato che tali misure sono state perseguite e intensificate anche nei mesi successivi al 30 giugno e che *"l'impatto di tali misure induce a prevedere un miglioramento nel grado di riscossione delle entrate, che deve tuttavia tener conto delle difficoltà derivanti dalla situazione economica complessiva"*.

In merito all'effettuazione di una valutazione sullo stato di attuazione dei programmi, con analisi sia della congruenza che degli scostamenti, l'Ente ha risposto negativamente precisando anche in questo caso che il bilancio di previsione non è stato approvato.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che *"il differimento del termine di approvazione del Bilancio non ha consentito che le attività di controllo si estrinsecassero in atti formali, in relazione alla propedeuticità dell'approvazione del Bilancio e del Peg rispetto ad esse. Tuttavia, in piena coerenza con le indicazioni contenute nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23/2013 si può confermare che l'attività di individuazione degli obiettivi relativi all'esercizio 2013 è stata ugualmente*

avviata nei primi mesi dell'anno, benché la sua definizione nei documenti normativamente previsti abbia potuto aver luogo solo in seguito all'approvazione del bilancio. La predisposizione del Peg definitivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/05438/024 del 12/11/2013, ha consentito di verificarne lo stato di attuazione, attraverso un sistematico monitoraggio. Gli scostamenti definitivi potranno essere rilevati solo a fine ciclo Peg."

L'Ente ha inoltre dichiarato che al momento non dispone di metodologie formalizzate e istituzionalizzate per il monitoraggio dell'impatto socio-economico dei programmi. In sede istruttoria l'Ente ha inoltre precisato che *"sta avviando l'estensione delle proprie metodologie di controllo con il fine di pervenire al monitoraggio dell'impatto socio economico dei suoi programmi. A questo riguardo è stata consolidata- una prima modalità di verifica preventiva delle scelte dell'Amministrazione che prevede l'analisi di valutazione dell'impatto economico sui bilanci futuri di ogni nuova realizzazione o iniziativa deliberata dalla Città. Essa impone, con modalità disciplinate e diffuse a tutti gli uffici, la redazione di una specifica scheda di analisi da allegare ad ogni provvedimento a tal fine rilevante"*.

Tutto quanto espresso sarà oggetto di puntuale monitoraggio da parte di questa Sezione, in particolare in occasione delle verifiche sul rendiconto 2013.

2) Nella relazione in esame è stato inoltre dichiarato che è stata effettuata una valutazione sull'efficienza della gestione delle entrate, avuto riguardo alle quote effettivamente riscosse e a quelle rimaste da riscuotere.

A seguito delle verifiche effettuate sulla gestione del carico è stata individuata una percentuale di inesigibilità pari al 6,55%, indicando le cause più significative che hanno determinato la mancata riscossione e descrivendo le misure correttive adottate.

Considerate le criticità relative all'andamento ed alla consistenza dei residui attivi rilevati nelle ultime analisi effettuate da questa Sezione, è stata evidenziata, in sede istruttoria, la necessità di monitorare costantemente la gestione dei residui, verificando l'effettiva efficacia delle misure intraprese, ed è stato chiesto all'Ente di precisare quali siano le "nuove" misure adottate nell'anno e le ragioni per le quali si prospetta il perseguimento di migliori risultati rispetto al passato.

A riguardo l'Ente ha segnalato, fra le misure introdotte o intensificate nel corso del 2013:

- il monitoraggio sull'attività svolta dagli ex concessionari, che hanno presentato domanda di discarico per inesigibilità, come previsto dagli artt.19 e 20 del D.Lgs. 112/99;

- la presentazione al 31 marzo di ogni anno delle comunicazioni di inesigibilità da parte di Soris spa, che svolge l'attività esecutiva dei crediti tributari e patrimoniali della Città, sull'invio, per migliorare il monitoraggio delle posizioni precisando che "è ragionevole attendersi un miglioramento della situazione complessiva relativa alla riscossione".

Inoltre, in merito alla valutazione delle fonti di finanziamento ed al grado di autonomia finanziaria dell'Ente, è stata indicata come percentuale di incidenza delle entrate proprie sulle entrate correnti l'88,63%. Dal prospetto allegato alla relazione si sono rilevate tuttavia basse riscossioni, con riguardo al I semestre, per le sanzioni amministrative e per i proventi di refezione scolastica.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che "per quanto riguarda la riscossione delle entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, l'incasso avviene, almeno per la quota di entrata che viene recuperata in forma coattiva, con un certo ritardo rispetto al momento dell'accertamento. Questo comporta, da un lato, che nel corso dell'anno il rapporto incasso/accertamento si incrementi gradualmente, a mano a mano che gli incassi registrati riequilibrano gli accertamenti legati alle ingiunzioni emesse, dall'altro che una parte degli incassi siano registrati solo negli anni successivi, in conto residui. Relativamente invece alle entrate riferite alla ristorazione scolastica, la non contestualità dell'incasso rispetto all'accertamento, è dovuto al fatto che quest'ultimo avviene per competenza e non per cassa nel corso di tutto l'anno scolastico. Il processo di incasso si avvia con l'emissione di bollettini mensili a consuntivo del mese precedente, con scadenza di pagamento in genere a un mese dalla data di emissione. Solo alla fine dell'anno, pertanto, il rapporto fra accertato e riscosso tende a equilibrarsi. Per le differenze residue non ancora incassate, si avviano in seguito le procedure di intimazione e riscossione coattiva. A conferma di quanto appena descritto sul diverso andamento dell'ammontare accertato e incassato per alcune tipologie di entrata, si segnala che, in generale, la percentuale di riscossione delle entrate correnti dell'Ente in competenza è passato dal 60,82% all'attuale 63,43%".

Sull'efficacia delle misure introdotte per migliorare la riscossione delle entrate, questa Sezione si riserva di effettuare le opportune verifiche.

3) In merito all'idoneità del grado di riscossione delle entrate di competenza a garantire gli equilibri di cassa, l'Ente ha risposto affermativamente. Nella delibera n. 41/2013 di questa Sezione, si era rilevato un elevato ricorso ad anticipazioni di tesoreria nell'esercizio 2011, nonché nel preventivo 2012. Si invitava, pertanto, l'Ente a porre in essere idonei provvedimenti correttivi atti ad evitare, in futuro, il

ricorso ad anticipazioni di tesoreria come prassi ordinaria o quantomeno a ricondurla a quel carattere di eccezionalità che essa dovrebbe avere. Dai dati SIRTEL relativi al rendiconto 2012, inoltre si rilevava ancora un elevato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, pari a 12.037.592,33 euro, e conseguentemente un fondo cassa pari a zero. È stato pertanto ribadito che il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, poiché l'Ente non risulta essere in grado di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie.

L'Ente prende atto di quanto sottolineato e comunica che è in corso da parte dell'Amministrazione la pianificazione di procedure ed azioni volte a recuperare nel corso degli anni margini di cassa positivi.

Quanto dichiarato sarà oggetto di verifica.

4) In merito ai proventi da locazione ed agli altri proventi connessi ai cespiti patrimoniali, l'Ente ha dichiarato nella relazione che la riscossione avviene in modo regolare. Tuttavia dai dati SIRTEL relativi al rendiconto 2012 si è rilevata una riscossione delle entrate derivanti da fitti attivi bassa, soprattutto in conto residui. È stato pertanto chiesto all'Ente un aggiornamento della situazione al 2013. L'Ente ha precisato che nel mese di ottobre 2012 la riscossione dei fitti attivi è stata affidata alla Soris spa, e che la percentuale di riscossione degli accertamenti di competenza a novembre 2013 è pari al 56%, in miglioramento rispetto a quella del 2012 pari al 51%. Invece, per quanto attiene ai residui, l'Ente segnala *"che parte degli stessi (in particolare quelli ancora affidati ad Equitalia fino all'anno 2009), tuttora esigibili, registrano un basso tasso di incasso annuo che influisce sulla dinamica complessiva degli incassi"*.

Rilevato il sostanziale permanere della criticità in esame, si invita l'Ente a porre particolare attenzione su tale aspetto, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

5) In merito ai programmi di dismissione di attività patrimoniali attuati nell'ultimo triennio (beni immobili pubblici e partecipazioni), nella relazione, come richiesto, sono stati indicati gli importi previsti, accertati e riscossi (precisando l'anno di effettivo incasso).

Con riferimento a quanto indicato dall'Ente, è stata rilevata una sovrastima delle previsioni rispetto agli accertamenti relativamente ai beni della Direzione patrimonio. Si è rilevato inoltre, in generale, un modesto andamento delle riscossioni rispetto agli accertamenti, che incide negativamente sulle già rilevate criticità di cassa.

Si riporta di seguito la tabella allegata dall'Ente.

Descrizione dei beni	Previsioni		Accertamenti		Riscossioni	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Beni da dismettere						
Bandi alienaz. Immobili. Anno 2013	33.743.206		3.079.851,61	9.051.317	229.851,61	45.018
Bandi alienaz. Immobili. Anno 2012	23.971.165		10.539.396,27	15.479.053,61	10.539.396,27	6.427.736,61
Bandi alienaz. Immobili. Anno 2011	50.312.233		34.785.793,87	3.133.360,64	19.693.877,26	2.746.223,64
Bandi alienaz. Immobili. Anno 2010	9.649.887		3.193.220,69		59.860,05	

In sede istruttoria si è chiesto all'Ente di precisare come abbiano inciso i mancati accertamenti sugli equilibri degli esercizi interessati, tenuto anche conto della previsione e della destinazione delle plusvalenze, indicate nei questionari relativi al bilancio preventivo degli anni 2011 (euro 58.900.000) e 2012 (euro 25.500.000), trasmessi a questa Sezione.

A riguardo l'Ente si è limitato a dichiarare che le previsioni di stanziamento, indicate dalla Direzione Patrimonio, sono in linea con il Piano delle dismissioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione, ed alle stime di valore di mercato per i singoli cespiti.

Inoltre l'Ente non ha precisato come hanno abbiano i mancati accertamenti - comunque verificatisi - sugli equilibri degli esercizi interessati.

In merito alle basse riscossioni è stato riferito che i ritardati incassi relativi agli anni 2010 e 2011 derivano in parte (per euro 7.944.926) dal versamento, in sede di preliminare di vendita (da definirsi nel 2014) di un acconto pari ad euro 1.800.000, nonché da difficoltà nell'accesso al credito da parte degli acquirenti, che hanno comunque versato cauzione in sede di asta pubblica.

Su tutto quanto rilevato, la Sezione richiama quanto già osservato nelle precedenti delibere n. 415/2012 e n. 41/2013, nelle quali già si invitava l'Ente ad adottare previsioni di bilancio nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, veridicità ed attendibilità delle previsioni, assicurando pieno equilibrio fra entrate e spese.

6) Anche con riguardo alle dismissioni di partecipazioni comunali, si è rilevata, in particolare per l'anno 2011, una bassa riscossione rispetto all'accertato (accertamento euro 88.909.818,54; riscossione euro 1.910.414,07).

A tale riguardo l'Ente ha riferito che, rispetto all'importo di 89 milioni di euro accertato nel 2011, sono stati riscossi 1,9 milioni nello stesso anno, ed ulteriori 20 milioni nell'anno successivo con la vendita sul mercato, da parte dell'acquirente (FCT Holding s.r.l.), delle azioni AMIAT. Il residuo, pari a euro 63 milioni, che rimane da incassare a fine 2012, si riferisce alla vendita delle azioni GTT dal Comune alla holding. Poiché però la gara GTT non risultava aggiudicata nel 2012, non si sono verificate le condizioni per l'incasso da parte del Comune del prezzo delle azioni GTT. Rispetto a quanto appena accertato, assume rilevanza l'ammontare di eventuali plusvalenze realizzate e della loro destinazione, aspetto su cui si è fatta apposita richiesta istruttoria. Particolare attenzione, infatti, va posta all'accertamento di corrispettivi di vendita da parte dell'Ente, con relativo plusvalore applicato alla spesa corrente, vista l'incertezza dell'incasso, come sopra rilevata.

In merito agli accertamenti di euro 89 milioni nel bilancio 2011 e di euro 157 milioni nel bilancio 2012 ed alla loro destinazione, l'Ente ha precisato quanto segue:

- Anno 2011: accertamento per euro 89 milioni che include un plusvalore di euro 33,5 milioni, di cui euro 3 milioni radiati nel 2012 a seguito dell'esito della gara per la cessione sul mercato delle azioni AMIAT;
- Anno 2012: accertamento per euro 157 milioni che include un plusvalore di euro 100 milioni;

Quanto all'applicazione delle plusvalenze:

- nel 2011 è stato applicato alla spesa corrente un plusvalore per 27.378.908,53 euro, attualmente riscosso per 20.125.723,08 euro;
- nel 2012 l'applicazione a parte corrente del plusvalore, per 12.243.715 euro, nel rendiconto definitivo 2012 risulta pari a euro 11.489.283,21, importo interamente riscosso.

Tutto quanto dichiarato sarà oggetto di verifica in sede di esame sul rendiconto 2012.

7) In merito ai servizi esternalizzati ed alle modalità di esternalizzazione, l'Ente, in sede istruttoria, ha fornito l'elenco di quelli esternalizzati in essere al primo semestre 2013.

Sul punto, ferma restando l'autonomia gestionale dell'Ente, da esplicitarsi nel rispetto della disciplina vigente in materia, si sottolinea l'opportunità di una formalizzazione delle valutazioni effettuate, aspetto che comporta una maggiore e corretta ponderazione dei vantaggi derivanti quale conseguenza dell'affidamento ad altri di attività in precedenza svolte dall'ente locale, attraverso una valutazione costi/benefici che dimostri come il servizio affidato a terzi risulti preferibile rispetto alla formula

organizzativa precedente, scelta sempre basata su elementi di utilità sociale e di convenienza economica.

8) Con particolare riguardo agli organismi partecipati, dalla relazione è emerso che l'Ente ha adottato la delibera di ricognizione di cui all'art. 3 co.27 l. 24 dicembre 2007, n. 244, ma successivamente non ha riconsiderato la sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato di non aver riconsiderato la sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni in quanto, sotto il profilo della legittimità, non ci sono state modifiche legislative tali da richiedere un riesame delle valutazioni già effettuate, mentre al contrario sotto il profilo della convenienza economica sono necessari ulteriori approfondimenti, che l'Ente sta provvedendo a realizzare.

A riguardo si evidenzia l'opportunità di effettuare una rivalutazione, tenuto conto anche di quanto rilevato nelle delibere di questa Sezione sull'argomento (in particolare dell'invito rivolto all'Ente, sull'argomento, da ultimo con la delibera 41/2013).

9) In merito al Piano triennale delle opere, l'Ente nella relazione ha indicato, quali percentuali di realizzazione in termini di pagamenti effettuati, il 58% per il 2010, il 9% per il 2011 e lo 0,3% per il 2012. Ha inoltre precisato che la percentuale del 2012, pari allo 0,3%, è determinata dai fisiologici tempi procedurali che intercorrono tra l'approvazione del Piano delle opere, l'avvio dei cantieri di lavoro e la liquidazione degli interventi conclusi. In particolare, per quanto riguarda le opere previste nel piano per il 2012, gli importi sono stati impegnati nell'esercizio di competenza e nel corso del primo semestre 2013, per la maggior parte di esse, si è conclusa la fase di aggiudicazione della gara di appalto.

Anche dall'esame del rendiconto 2012, effettuato attraverso il sistema SIRTEL, emerge per le spese in conto capitale un modesto andamento dei pagamenti (residui: euro 145.691.796,89 competenza: euro 3.598.258,92) rispetto all'impegnato (residui: 615.919.533,83 competenza: euro 123.387.305,08). Il totale dei pagamenti rispetto al totale impegnato è di circa il 20%.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che attualmente il totale dei pagamenti rispetto al totale impegnato è pari al 28,19%, e risulta in aumento rispetto al dato del rendiconto 2012.

A riguardo si ricorda quanto rilevato nella delibera n. 41/2013 circa l'esistenza nel rendiconto 2011 di residui passivi in conto capitale del titolo II superiori ai residui attivi in conto capitale del titolo IV e del titolo V dell'entrata, situazione rilevabile

anche per quelli costituiti antecedentemente al 2007. La tendenza a ritardare i pagamenti in conto capitale è sintomo, oltre che di un ritardo nell'esecuzione degli investimenti e nell'attuazione delle opere, anche delle difficoltà finanziarie dell'Ente. Inoltre il ritardo nei pagamenti in conto capitale è una circostanza, di per sé patologica, che incide favorendo, in maniera distorta, il rispetto del patto di stabilità.

10) Nella relazione l'Ente ha dichiarato che nei referti sul controllo di gestione, ex art. 198-bis del TUEL, sono emerse criticità strettamente correlate alla progressiva contrazione delle risorse disponibili, precisando che sono allo studio proposte di analisi organizzative finalizzate al miglioramento del tasso di efficienza dei processi ed al conseguente recupero di risorse (es. carichi di lavoro, riorganizzazione dei servizi).

In sede istruttoria il Comune ha confermato le criticità derivanti dalla contrazione delle risorse, aggiungendo che *"sono state affrontate ricollocando i programmi sulle situazioni ritenute di maggior rilievo ed urgenza. Alcune attività di riorganizzazione dei processi e servizi sono già state attuate, ma se ne prevede una più incisiva implementazione nei prossimi mesi"*.

Tali aspetti continueranno ad essere oggetto di monitoraggio da parte di questa Sezione.

11) L'Ente ha dichiarato che, in merito al modello organizzativo per il controllo delle società partecipate e per il controllo analogo, si sono previsti: a) l'istituzione di un'unità organizzativa unica e specialistica preposta a creare e mantenere un collegamento stabile tra il Comune di Torino e le società partecipate (Direzione Partecipazioni Comunali); b) la presenza di una società holding (FCT Holding Srl a socio unico Comune di Torino) che si occupa del controllo di alcune partecipazioni.

Per quanto riguarda le modalità di governance, la Città di Torino dichiara di essersi adeguata adottando il regolamento per la disciplina dei controlli interni introdotto dal D.L. 174/2012.

Al riguardo già in sede istruttoria si è ricordato quanto rilevato nella delibera n. 41/2013 di questa Sezione con riferimento al modello attuato: *"...l'utilizzazione di un nuovo strumento, quello della Holding, andrebbe attentamente rivalutato ... perché non sembra eliminare, bensì rendere ancor più stringente e complesso il controllo da parte dell'Ente, con ulteriore dispendio di risorse."*

Ciò appare ancora più opportuno avuto riguardo agli stringenti vincoli posti dal DL n.95/2012 nei confronti delle società che svolgono servizi strumentali, nonché tenuto conto delle previsioni introdotte dal D.L. n. 174 del 2012 in materia di controlli interni sul sistema delle partecipazioni locali. Si evidenzia come l'art. 147-quater, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito

dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, abbia ridisegnato il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate, che devono essere "esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili". In particolare si prevede che, tramite strutture proprie gli enti di maggiori dimensioni - e da subito quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti - definiscono, in via preventiva, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizzano un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Si intende così assicurare un monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, attraverso strutture proprie dell'ente locale, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, per individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente (art. 147-quater, co. 1-3, d.lgs. n. 267/2000).

Si è ricordato, inoltre, che, in virtù delle previsioni di cui al comma 4 del nuovo art. 147-quater del TUEL, i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, anticipando per gli enti di maggiori dimensioni quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011, all'esito della sperimentazione in corso.

Infine, sono state ricordate le altre delibere emanate da questa Corte sia a livello centrale (cfr. delibera Sez. Autonomie di questa Corte n. 14/2010 e delibera SS.RR. n. 15/2010), che regionale (cfr. Sez. controllo Lombardia, delibere nn. 874/2010, 517/2011, 1/2012) nei confronti dello strumento holding, per i possibili intenti elusivi che con esso possono essere posti in essere, in relazione agli obblighi e vincoli posti all'Ente locale, con riferimento, a titolo esemplificativo, al patto di stabilità, all'indebitamento, alle società strumentali, ai limiti di cui all'art. 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244."

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che "la società FCT Holding Srl è attualmente gestita dall'esistente Direzione Partecipazioni Comunali; di conseguenza non si registrano significativi costi di governance e di struttura operativa".

In merito ai controlli sulle società partecipate introdotti dal d.l. n. 174/2012 è stato evidenziato che "nel Regolamento sulla Disciplina sui Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale viene richiamato il ruolo della Società FCT Holding Srl. Inoltre, nel mese di febbraio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento denominato "Indirizzi relativi alla Holding", il quale definisce la governance statutaria di FCT

Holding e delle sue partecipate e le diverse competenze degli organismi dell'Amministrazione comunale in merito alle decisioni riguardanti le società in cui partecipa il Comune anche indirettamente. Mediante il Regolamento suddetto il Comune, per il tramite dei Consiglieri, gode di una partecipazione alle decisioni sulla base della considerazione che le società partecipate dal Comune, anche indirettamente, coinvolgono un interesse generale.

La governance di FCT Holding Srl e delle sue partecipate è pertanto disciplinata, oltre che dallo Statuto, anche dal citato Regolamento.

La stessa nomina degli amministratori delle società partecipate dalla Holding spetta al Sindaco della Città di Torino, così come la nomina del collegio sindacale delle società partecipate dalla Holding spetta al Sindaco della Città di Torino ai sensi dell'art. 2449 c.c. che vi provvede nel rispetto dei presenti Indirizzi e del regolamento nomine vigente. La Città dovrà peraltro tenere conto dei recenti provvedimenti legislativi in materia di nomina dei componenti dei Collegi Sindacali delle società partecipate.

Lo Statuto di FCT Holding e il suddetto regolamento "Indirizzi relativi alla Holding" prevedono un elenco di obblighi informativi da parte di FCT Holding relativi alle partecipate della Holding e a favore del socio Comune di Torino in generale e del Consiglio Comunale in particolare, quali, a titolo puramente esemplificativo si possono citare informazioni sull'andamento della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, con periodicità anche infrannuale.

Si evidenzia inoltre che, la stessa FCT Holding Srl, è obbligata alla redazione del bilancio consolidato, che a sua volta rientra nel bilancio consolidato dalla Città di Torino".

Infine, in merito alle operazioni sulle dismissioni di partecipazione, l'Ente - invitato a fornire un quadro chiaro e dettagliato del ruolo della FCT Holding srl nelle stesse - ha precisato che "nel processo di riordino delle partecipazioni comunali deliberato dal Comune con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2011 05226/064 del 23 novembre 2011, FCT Holding Srl è stata scelta, essendo la società costituita dal Comune di Torino, per garantire una migliore gestione delle partecipazioni in stretto contatto con l'Amministrazione Comunale.

Essa opera come strumento per la realizzazione degli interessi comunali, nonché della programmazione e del piano di sviluppo economico comunale. La stessa deliberazione autorizzava FCT Holding S.r.l. alla dismissione di una quota di minoranza della partecipazione nelle società acquistate dal Comune, ovvero AMIAT, SAGAT e GTT, sulla base degli indirizzi che il Consiglio Comunale avrebbe dato alla holding medesima per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica.

La Holding nel corso del 2011 è quindi divenuta titolare di partecipazioni societarie relative a servizi pubblici locali (AMIAT e GTT) e alla società di gestione della concessione aeroportuale (SAGAT): tali società assumono rilevanza istituzionale e non possono essere annoverate tra le società strumentali dell'ente locale.

Con riguardo al patto di stabilità, inoltre, bisogna rilevare che:

- *GTT a partire dal 2011 non è titolare di affidamento diretto, essendosi aggiudicata le gare relative al trasporto pubblico locale;*
- *AMIAT è stata oggetto nel corso del 2012 di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio e per la scelta del socio privato operativo industriale;*
- *la partecipazione in SAGAT è di minoranza (38%) e nel corso dell'anno 2012 si è proceduto alla cessione della quota azionaria pari al 28%."*

Tutto quanto dichiarato sarà oggetto di attente verifiche, da parte di questa Sezione, sotto i profili sia del rispetto della normativa che dei risultati gestionali conseguiti.

12) Sempre in tema di organismi partecipati, l'Ente nella relazione ha dichiarato che effettua il monitoraggio sui rapporti finanziari con le partecipate, sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa della partecipata, sui contratti di servizio, sulla qualità dei servizi erogati, sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'Ente.

L'Ente inoltre asserisce di effettuare periodicamente il monitoraggio sulla solidità economica, patrimoniale e finanziaria degli organismi partecipati, e di prevedere momenti di raccordo tra la gestione degli organismi partecipati e la gestione del bilancio dell'Ente, con specifico riferimento agli equilibri di bilancio.

In sede istruttoria sono state richiamate, tuttavia, le perplessità espresse da questa Sezione nella delibera n. 41/2013 in merito agli organismi partecipati ed ai rapporti dell'Ente con gli stessi. Perplessità peraltro confermate dalle situazioni emerse dalle indagini, svolte dalla Commissione Consiliare d'indagine sull'attività del Consorzio CSEA (riferite con nota prot. N. 1464 del 5 novembre 2013) e dalle verifiche del MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato sulla Società GTT (la cui relazione è stata trasmessa anche a questa Sezione).

Con riferimento alla situazione relativa alla Società Consortile CSEA, l'Ente ha precisato che la partecipazione detenuta dal Comune di Torino era pari al 20% e quindi non rientrava nelle società controllate. Inoltre i fatti che hanno portato al fallimento sono antecedenti al complesso sistema dei controlli sulle società partecipate ai sensi del d.l. 174/2012.

Anche con riferimento alle verifiche da parte del MEF sulla società GTT, si è evidenziato che la maggior parte dei rilievi espressi sono relativi alla gestione della società in un periodo antecedente all'introduzione del sistema di controlli introdotto con il d.l. 174/2012.

A riguardo non può non rilevarsi come, anche prima del d.l. 174/2012, fosse dovuto, da parte degli enti locali, un attento monitoraggio degli organismi partecipati al fine di valutare la convenienza a mantenere le partecipazioni in essi detenute ovvero a consentire l'adozione di tempestivi provvedimenti correttivi atti a conseguire, ove necessario, una politica di risanamento.

Si riporta, in ogni caso, anche quanto riferito dall'Ente in via generale sul punto.

I controlli sulle società partecipate non quotate sono effettuati dalla Direzione Partecipazioni comunali, dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, nonché dai Servizi della Città competenti per materia con riguardo ai servizi pubblici locali.

Con riferimento al monitoraggio sui contratti di servizio, l'Ente ha indicato il ruolo svolto dalle Autorità d'Ambito e dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana Regionale, e con riferimento al monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati, ha richiamato il ruolo svolto dalle Associazioni dei Consumatori, per la stesura della Carte della Qualità dei Servizi e del relativo sistema di controllo.

In particolare, per quanto concerne il controllo sui rapporti finanziari con le società partecipate e sulla loro situazione contabile, gestionale ed organizzativa, precisa che la Direzione Partecipazioni Comunali provvede:

- alla raccolta e analisi dei budget e dei piani pluriennali delle società partecipate;
- al monitoraggio periodico sull'andamento della gestione delle società partecipate, attraverso la raccolta di dati mensili, relativi a parametri di natura gestionale, contabile ed extracontabile, quali, a titolo esemplificativo, posizione finanziaria netta, numero di dipendenti e costo del personale, fatturato, debiti/crediti verso la Città di Torino;
- alla raccolta delle situazioni infrannuali (semestrali o trimestrali) che sono oggetto di lettura ed analisi critica, al fine di verificare l'andamento della gestione e lo stato di attuazione degli obiettivi definiti nel budget;
- alla raccolta e analisi dei bilanci consuntivi delle società partecipate, che devono pervenire al Comune di Torino (o alla Società FCT Holding Srl) entro i 15 giorni precedenti la data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Annualmente si provvede a verificare l'impatto della gestione delle società partecipate sui bilanci, presenti e futuri, del Comune di Torino.

Si richiama la puntuale attuazione della nuova disciplina introdotta dalla legge di stabilità, art. 1, commi 550 e ss. della legge n. 147/2014.

13) In merito alla verifica, in corso di esercizio, della compatibilità del programma dei pagamenti con le disponibilità di cassa, e della capienza delle disponibilità di cassa, alla data di riferimento della relazione, rispetto all'importo totale di fatture, notule, richieste di pagamento (incluse spese per il personale e ratei di ammortamento dei prestiti scaduti alla stessa data), l'Ente ha risposto affermativamente, precisando che *"la Città, per assicurare i pagamenti, ha adottato i provvedimenti attuativi in primo luogo dell'art. 1 comma 9 del D.L. 35 dell'8 aprile 2013 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", che ha previsto l'incremento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi; in secondo luogo, ha adottato i provvedimenti previsti dal D.L. 54 del 21 maggio 2013 recante "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo", che ha previsto l'ulteriore incremento, sino alla data del 30 settembre 2013, del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria del cinquanta per cento: a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze; b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.*

Infine, la Città ha provveduto ad autorizzare la sottoscrizione del "Contratto di Anticipazione" con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 9, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35."

Sul punto, riservandosi ulteriori verifiche, si rinvia a quanto già evidenziato da questa Sezione nella delibera n. 41/2013, in merito al ricorso alle anticipazioni di tesoreria ed alle considerazioni già formulate sulla riscossione delle entrate e sulla idoneità delle stesse a garantire gli equilibri di cassa.

14) L'Ente ha dichiarato di non aver messo a punto un sistema di audit interno.

In sede istruttoria ha precisato che *"nelle diverse fasi del processo di costruzione di un sistema efficace di controlli interni di regolarità amministrativa, si è riscontrata una*

difficoltà organizzativa a completare il sistema di controllo attraverso la costituzione di un ufficio dotato di risorse umane qualificate, in numero e competenze adeguate per l'effettuazione di un controllo significativo e utile, per quantità e qualità, all'attività svolta. Il Segretario Generale fino ad oggi ha organizzato il sistema dei controlli dedicandovi il suo personale impegno e avvalendosi di collaboratori, la cui attività principale è però incardinata in altri servizi. Nonostante ciò si ritiene di essere riusciti a completare i primi due trimestri di attività assolvendo ai compiti che ci si era prefissati, anche se non è stato possibile sino ad ora costituire un sistema di audit stabile, dedicato e strutturato".

Nel prendere atto di quanto precisato, ci si riserva di verificare le ulteriori misure che l'Ente intenderà assumere a riguardo.

Ritenuto

L'esame del referto del Sindaco del Comune di Torino ha evidenziato alcune criticità, come sopra individuate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, in relazione alle criticità emerse dall'esame del referto semestrale sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni, redatto ai sensi dell' art.148 TUEL dal Sindaco del Comune di Torino, si pronuncia nei termini sopra esposti.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio provinciale nella persona del suo Presidente, al Sindaco, ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di Torino.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 29 gennaio 2014.

Il Relatore
Giuseppe Maria Mezzapesa



Il Presidente f.f.

Mario Pischedda



Depositata in Segreteria

31 GEN. 2014

Il Funzionario preposto

Federico Solà

